



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
provincia@pec.provincia.brindisi.it

e p.c. **Comune di Mesagne**
suap@pec.comune.mesagne.br.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi e Lecce**
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Arpa Puglia
Dipartimento Provinciale
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Meridionale**
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Regione Puglia
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Econova Servizi per l'Ambiente S.r.l. – ID VIA 592 - Istanza per il rilascio del PAUR
ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al progetto per la
realizzazione di un "Impianto di produzione di ammendante compostato misto,
sito in agro di Mesagne, località Aquila".
Riscontro nota n. p_br_01614 del 16.01.2023.

Con riferimento al progetto in oggetto e alla nota prot. n. p_br - 01614 del 16.01.2023, con
cui il Settore Ecologia della Provincia di Brindisi ha chiesto a questa Sezione di trasmettere le
determinazioni conclusive circa l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si rappresenta
quanto segue.

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Con nota prot. n. p_br_03918 del 08.02.2022 il Settore Ecologia della Provincia di Brindisi ha
avviato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Con nota prot. n. AOO_145/8058 del 29.09.2022, questa Sezione ha trasmesso il proprio parere di competenza esprimendo una valutazione negativa all'intervento.

Avverso il suddetto parere prot. n. 8058/2022 il proponente, in data 01.12.2022, ha presentato ricorso dinanzi al TAR Bari.

Con nota del 28.10.2022 il proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla nota prot. n. AOO_145/8058 del 29.09.2022.

Tutta la documentazione presentata, contributi degli enti e relative integrazioni, è depositata sul proprio portale istituzionale della Provincia di Brindisi all'indirizzo:

<https://ambiente.provincia.brindisi.it/allegati/ECONOVA/>

Punti 1 e 2 della nota.

Il proponente segnala gli aspetti critici del parere negativo di questa Sezione nei seguenti punti:

- localizzazione in zona agricola dell'impianto di compostaggio;
- presenza nel terreno oggetto di intervento di 290 alberi di ulivo;
- modifica della viabilità della SS 605 (strada a valenza paesaggistica) e della strada comunale n. 28.

In merito alla localizzazione in zona agricola la nota riporta che l'istruttoria: *"ignora come l'area interessata sia ormai fortemente compromessa dal punto di vista agricolo e paesaggistico, la cui alterazione dipende anche dai fattori economici e fitosanitari, produttivi di rapidi cambiamenti."*

Questa affermazione non corrisponde per nulla al reale stato dell'intero comprensorio agricolo posto a sud-est dell'abitato. Sono irrilevanti, in termini meramente quantitativi, alcuni insediamenti produttivi in esercizio o abbandonati che non giustificano l'asserzione di area *"ormai fortemente compromessa dal punto di vista agricolo e paesaggistico"*.

Inoltre detta affermazione contrasta con quanto riportato dal proponente nell'elaborato *"R15. Relazione paesaggistica"* così come già in parte ripreso nella succitata nota n. 8058/2022: ***"Il terreno attualmente è coltivato in parte seminativo ed ad parte uliveto, in particolare gli ulivi presenti tutti relativamente giovani salvo alcuni esemplari di circa 100 anni, ma non presentano caratteristiche monumentali secondo i criteri codificati dalla Legge Regionale 4 Giugno 2007, n. 14" [...]***

"La maggior parte alberi esistenti sul terreno interessato dal progetto sono colpiti dalla Xilella fastidiosa, come gran parte degli uliveti esistenti nella zona sud di Mesagne".

E del tutto evidente, anche dalla figura che segue, che il progetto in esame modifica una porzione del sistema agricolo per niente alterato e ancora riconoscibile. Qui sono ancora ben evidenti i segni della invariante strutturale del sistema agro-ambientale della Campagna Brindisina costituito ***"dal mosaico di frutteti, uliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi" e la trasformazione territoriale***

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

proposta compromette "la leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana".

Il proponente circa le invarianti strutturali riporta: *"È una mera affermazione teorica di circostanza dichiarare che un impianto come quello in oggetto altera e compromette la leggibilità dei mosaici agroambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana."*




Figura 1. Sistema di Tutele del PPTR: perimetrato in color ciano il sito di intervento.

Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono l'identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi. Esse riguardano specificamente le regole riproduttive di figure territoriali complesse, esito di processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.

La definizione delle invarianti strutturali interessa tutto il territorio regionale e costituisce riferimento ai fini dell'orientamento nelle scelte progettuali rispetto alla pianificazione del territorio. Pertanto, il rispetto della stessa invariante, confermando l'incompatibilità paesaggistica per il singolo l'intervento, come quello in esame, ne garantisce la riproduzione a fronte delle trasformazioni presenti e future del territorio.

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Per il proponente *"Il toponimo non dimostra alcunché rispetto a ciò che erano le attività storiche in questa zona" [...] "Le citate masserie Aquila e Specchia non sono individuate dal PPTR perché di fatto ormai "inesistenti", residuando la loro presenza ormai quali semplici toponimi".*

Il riferimento alle attribuzioni dei toponimi alla località denominata **"Contrada Aquila"**, e alla strada Comunale n. 28 denominata **Specchia Aquila** derivati da nomi di antiche masserie è utile a testimoniare la storica **"connotazione produttiva del territorio agricolo"**. La presenza di tali immobili, anche nell'intorno di 1 km, come la **Masseria Uggio** e la **Masseria Uggio Piccolo**, destinati anche al presidio del territorio **"testimoniano la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, e rappresentano il luogo in cui si assicuravano cura e amministrazione di grandi appezzamenti di terra e in cui per secoli ha gravato l'economia produttiva"**. Ancora, le diverse configurazioni delle proprietà, ottenute mediante i frazionamenti delle riforme agrarie, non mutano la vocazione agricola dell'area e non sono elementi determinanti ai fini della tutela paesaggistica.

L'opificio proposto costituisce una trasformazione non compatibile con l'attività agricola. È di tutta evidenza, infatti, che la trasformazione di un contesto rurale ad opera di nuovo insediamento produttivo seppur definito "temporaneo" e per quanto realizzato con tutte le cautele del caso, mette in atto inevitabilmente un pericoloso processo di "emulazione" che si autoalimenta (le future trasformazioni trovano giustificazione in quelle già avvenute), esponendo il contesto ad una lenta, inesorabile e definitiva modificazione: nell'intera area sono presenti alcuni impianti fotovoltaici e nei pressi della **Masseria Uggio Piccolo**, a circa un 1 km a Sud dell'insediamento proposto, è presente un opificio che occupa una superficie di circa tre ettari in totale stato di abbandono.

In merito alla vantata temporaneità dell'impianto, non risulta agli atti alcun documento con le date circa la "durata" dello stesso e dei tempi di dismissione. L'unico elaborato presentato **"R.19 Piano di dismissione del 10.10.2020"** **non** *"prevede tempi, modalità e costi della dismissione, affinché l'area, al termine della gestione, ritorni ad essere area agricola, quindi senza alterarne definitivamente la destinazione"*.

Tra le Direttive, della Scheda d'Ambito della **Campagna Brindisina** il PPTR prevede che i soggetti pubblici e privati nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale: impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali.

Tra gli Indirizzi, per quanto di interesse, la Scheda d'Ambito riporta che i soggetti pubblici e privati devono tendere a: salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo ai paesaggi del mosaico costituito dalla consociazione tra vigneto, oliveto, seminativo presenti intorno a Francavilla e San Vito dei Normanni.

Il proponente in riferimento agli indirizzi della sezione C2 della scheda d'ambito riporta: *"Questa affermazione del Parere della Regione Puglia si chiarisce da sola: Il parere si riferisce a situazioni della campagna in agro di Francavilla Fontana e di San Vito dei Normanni. Questo sta a*

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

significare con netta evidenza, che il parere non considera la documentazione progettuale, tra cui in particolare lo Studio di Compatibilità Paesaggistica."

Contrariamente a quanto dichiarato dal proponente è del tutto evidente che la salvaguardia dell'integrità delle trame, e dei mosaici culturali si riferisce all'intero ambito della Campagna Brindisina compreso il paesaggio rurale del Comune di Mesagne, la salvaguardia dei diversi paesaggi di alcuni comuni dello stesso ambito non ne esclude i restanti.

Non è stato rappresentato un divieto assoluto sulla realizzazione dell'opificio in zona agricola ma è stato chiesto di **"valutare altra proposta localizzativa nel territorio agricolo, possibilmente in aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità."**

Di fatto non risulta alcuna valutazione circa le alternative localizzative che a seguito di una accurata stima qualitativa, opzioni quella che comporti gli impatti minori sul paesaggio con indicazione e motivazione principali della scelta e con descrizione delle alternative presentate e della comparazione con la soluzione presentata.

La circostanza che il terreno oggetto di intervento su cui insistono 290 alberi di ulivo sia stato colpito dagli effetti del disseccamento da xylella, così come dichiarato dal proponente, non può giustificare un depauperamento dell'area mediante l'infrastrutturazione della stessa. L'introduzione di un elemento incongruo, come l'opificio, **"costituisce una trasformazione non compatibile con l'attività agricola e la realizzazione di capannoni di varie altezze, dimensioni e recinzioni snatura l'area trasformandola da agricola naturale a infrastrutturata"**.

[...] *la tutela del bene paesaggistico prescinde dalla condizione di degrado ambientale della zona che si intende vincolare, nel senso che il degrado ambientale non legittima la dequotazione delle prescrizioni di tutela che, semmai, vanno rafforzate.* (confr. sentenza TAR Puglia n. 0765/2021).

Si precisa, infine, che ai sensi della L.R. n. 41 dell'08.10.2014 e ss.mm.ii l'art. 1 **"In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2"**

In merito poi, alla modifica della viabilità della SS 605 (strada a valenza paesaggistica) e della strada comunale n. 28 il proponente precisa che le uniche modifiche previste sono esclusivamente sul tratto di 800 m non asfaltato che *"non è contemplata dal progetto, perché ne è programmata la sistemazione nell'ambito della convenzione stipulata tra operatore-amministrazione comunale e che regolerà i rapporti fra i due soggetti"*.

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Tale affermazione conferma la trasformazione paesaggistica, non solo dell'area d'impianto, ma anche della strada che necessariamente dovrà modificare lo svincolo con la SS 655 e prevederà un ampliamento su tutta la lunghezza della carreggiata. Pertanto la prevista "sistemazione nell'ambito della convenzione stipulata tra operatore-amministrazione comunale" è parte integrante del progetto presentato e ne deve essere contemporaneamente verificata la compatibilità paesaggistica.

Punto 3 della nota.

Il proponente rappresenta altresì il valore non vincolante del parere paesaggistico espresso: *"Gli artt. 91, comma 4, e 89 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. subordinano la possibilità della trasformazione di tutto il territorio regionale per il tramite di particolari categorie di interventi (individuati nell'esercizio di una funzione che il D.Lgs. 42/2004 non rimette al pianificatore del piano paesaggistico) a un titolo autorizzativo (l'accertamento di compatibilità paesaggistica) non contemplato dalla normativa statale e regionale che, rispettivamente agli artt. 136 e 146 del D.Lgs. 42/2004 e 7 della L.r. 20/2009, prevede, in via esclusiva, l'acquisizione di un titolo autorizzativo per gli interventi destinati ad incidere su beni paesaggistici."*

L'assunto della ditta secondo il quale l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, non sia contemplato come titolo autorizzativo dal D.Lgs 41/2004 Codice dei Beni Culturali è **infondato**. Ai sensi dell'art. 135 D. Lgs. n. 42/04: *"Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: <piani paesaggistici>. Detti piani vengono elaborati in maniera congiunta con il Ministero per i Beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 156 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".*

La Giunta regionale con DGR n 474 del 13.04.2007 ha approvato lo Schema di Intesa Interistituzionale tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e la Regione Puglia per l'elaborazione congiunta del nuovo Piano paesaggistico regionale sottoscritto in data 15 novembre 2007.

Il Piano Paesaggistico Regionale ha previsto un ulteriore strumento di verifica preventiva della compatibilità paesaggistica in aggiunta a quello definito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (l'Autorizzazione Paesaggistica disciplinata dall'art. 146), declinato come Accertamento della Compatibilità Paesaggistica, ovvero: *"procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi"*. Le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA PPTR stabiliscono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale a procedura di VIA ovunque localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co.1 lett. b2 (tra i quali come si è detto rientra pienamente l'intervento in esame) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

www.regione.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO
E QUALITÀ URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE
PAESAGGISTICA**

Il proponente *"Inoltre, le linee guida della scheda d'ambito "Campagna Brindisina" del P.P.T.R. sono espressamente qualificate come non vincolanti dall'art. 6 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. che, infatti, le definisce come "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici". Sono quindi "disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del P.P.T.R. da conseguire" e "disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del P.P.T.R. negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione. La non vincolatività delle linee guida, degli indirizzi e delle direttive deve a maggior ragione affermarsi poi in mancanza di vincoli archeologici o culturali-paesaggistici (T.A.R. Lazio -Sez. I quater- 7.5.2020, n. 4793 confermata dal C. di S. -Sez. IV)"*

Preliminarmente si precisa che le schede d'ambito del PPTR, compresa quella dell'ambito in esame *"Campagna Brindisina"*, **non contengono alcuna linea guida**. In merito invece agli obiettivi e alla relativa normativa d'uso si rappresenta che il PPTR, ai sensi dell'art. 135 comma 3 del Codice, in riferimento a ciascun ambito paesaggistico, attribuisce gli adeguati obiettivi di qualità e predispone le specifiche normative d'uso di cui alla Sezione C2 suddivise per indirizzi e direttive.

Gli obiettivi di qualità derivano, anche in maniera trasversale, dagli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, nonché dalle *"regole di riproducibilità"* delle invarianti, come individuate nella Sezione B delle schede degli ambiti paesaggistici, in ragione degli aspetti e caratteri peculiari che connotano gli undici ambiti di paesaggio.

Essi indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori del PPTR, pubblici e privati, perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione ed il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo del territorio.

La verifica, come suddetto, rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della *"Campagna Brindisina"* è cogente per gli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 co.1 lett. b2.

Non ravvisando nuovi elementi, utili alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, si conferma il parere espresso con nota prot. n. AOO_145/8058 del 29.09.2022.

Il Funzionario

Arch. Giovanna FERRI

Il Dirigente

Arch. Vincenzo LASORELLA

www.regione.puglia.it